

D), articolo 25bis della l.r. 86/1983, tra i quali in particolare i Siti di Importanza Comunitaria (SIC);

- nel paragrafo 1.6.3 dell'Appendice 1, Criteri escludenti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti, ricorda che continua ad applicarsi il fattore di pressione approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7144 del 2 ottobre 2017;

ribadito che

come premesso, il fattore di pressione introdotto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 7144/2017 «Approvazione del criterio localizzativo «Fattore di Pressione» in attuazione dell'articolo 14 bis delle norme tecniche di attuazione del programma regionale gestione rifiuti approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1990/2014», utilizza come «Dati di riferimento» il censimento dei soli impianti di smaltimento presenti sul territorio lombardo, consentendo il calcolo del fattore di pressione complessivo a comuni confinanti solo a condizione che siano entrambi situati nel territorio regionale;

considerato che

anche il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura prevede nell'Ambito strategico 5.1, Transizione ecologica, Obiettivo strategico 5.1.5, «Sviluppare sul territorio l'economia circolare», l'impegno a lavorare per «minimizzare il conferimento in discarica» e a favorire «l'innovazione nella prevenzione e nel riciclo dei rifiuti nonché nel loro smaltimento, attraverso lo sviluppo di impianti innovativi e sperimentali»;

evidenziato altresì

con particolare riferimento agli impianti di smaltimento dell'amianto, che:

- il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) adottato nel 2005, si poneva quale obiettivo strategico l'eliminazione dal territorio regionale dell'amianto entro gennaio 2016, obiettivo rimasto purtroppo disatteso;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1684 del 23 dicembre 2023 avente ad oggetto «Relazione sullo stato d'attuazione della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17, 'Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto' - Relazione amianto - Anni 2020/2021 - Clausola valutativa prevista dall'art. 8 della l.r. 17/2003», precisa che nel corso del periodo di vigenza del Programma di gestione dei rifiuti contenenti amianto, si potrà valutare la realizzabilità di impianti di inertizzazione e l'evoluzione tecnica su tale aspetto;
- la Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall'amianto (2019/2182(INL)), rileva al considerato J) che «lo smaltimento dei rifiuti di amianto in discariche non è una soluzione a lungo termine dato che dovranno essere gestiti dalle future generazioni, essendo le fibre di amianto pressoché indistruttibile nel tempo e che occorre evitare il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente» e al considerato K) che «è necessario sviluppare metodi efficaci in termini di costi per l'inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, al fine di disattivare le fibre di amianto attivo e convertirle in materiali che non comportano rischi per la salute pubblica»;
- Regione Lombardia si è posta l'obiettivo di sperimentare entro il 2027 nuove tecniche di inertizzazione dell'amianto, che, se effettivamente implementate, potrebbero gradualmente ridurre nel tempo la necessità di disporre di eventuali ulteriori volumetrie di abbancamento nelle discariche;

visto

il progetto di legge n. 68 «Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024», in particolare l'articolo 32 che introduce le modifiche all'articolo 8 della l.r. 12/2007 richiamate in premessa;

ritenuta

la necessità di intervenire in materia;

invita la Giunta regionale

ad attivarsi, con tutti gli strumenti e le modalità possibili, per rafforzare l'impegno regionale nella ricerca e lo sviluppo di impianti innovativi e sperimentali per lo smaltimento dei rifiuti e, in particolare, di nuove tecniche di inertizzazione dell'amianto.».

Il vice presidente: Emilio Delbono

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 9 luglio 2024 - n. XII/408

Ordine del giorno concernente le determinazioni in merito alla gestione della porzione lombarda del Parco Nazionale dello Stelvio

Presidenza del Presidente Romani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 69 concernente «Legge di semplificazione 2024»;

a norma dell'articolo 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	61
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	60
Voti favorevoli	n.	38
Voti contrari	n.	22
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno n. 660 concernente le determinazioni in merito alla gestione della porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia richiamata

- l'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- la legge regionale 22 dicembre 2015, n. 39 (Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116);

considerato che

- l'attuale porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio, come stabilito dalla citata legge regionale 39/2015, è attribuita all'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) e dunque non perfettamente adeguata a costituire e dare impulso a processi di sviluppo del territorio valutati come coerenti con la missione istituzionale di qualunque Parco naturale ed a promuovere una così un'efficacia funzione di tutela ecologica tramite azioni di coesione, resa necessaria dalla pluralità di interessi e degli interessi particolari presenti nel territorio;
- l'attribuzione di una personalità autonoma di diritto pubblico alla porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio - pur sottoposto il Parco stesso alla vigilanza della Giunta regionale lombarda - , verrebbe a completare la governance complessiva della porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio con la rappresentanza territoriale sia attraverso un rafforzamento del ruolo del Parco, sia mediante un'autentica rappresentanza degli interessi di tutta la comunità nel territorio del Parco stesso;

ritenuta

la necessità di dotare la porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio di autonomia e indipendenza, per il perseguimento degli obiettivi istituzionali e di valorizzazione ecologica, con la garanzia di poter perseguire e realizzare quella missione istituzionale che gli è attribuita senza condizionamenti contingenti che ne derivano dall'appartenenza a un altro ente pubblico;

invita il Presidente, la Giunta regionale e gli Assessori competenti a valutare eventuali provvedimenti per attribuire autonomia personalità di diritto pubblico alla porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio, senza condizionamenti derivanti dall'attuale appartenenza ad altro ente regionale, con una propria sede legale e amministrativa nel territorio del Parco, sottoponendo lo stesso Parco alla vigilanza della Giunta regionale lombarda, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.».

Il presidente: Federico Romani

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani